



Mazars Insight

Executive summary

A fine ottobre, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato le priorità comuni a livello europeo per il periodo di rendicontazione 2023.

Non sorprende che il regolatore si aspetti che il bilancio annuale 2023 adotti un approccio trasparente nel comunicare gli impatti rilevanti dei cambiamenti climatici e le attuali condizioni macroeconomiche. La sezione sulla rendicontazione di carattere non finanziario si concentra in modo particolare sulle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia, sulle questioni climatiche (alla luce dei maggiori requisiti previsti dalla prossima direttiva CSRD) e sulle emissioni di gas a effetto serra dello Scope 3.

Sommario

Pag. 03 IFRS Highlights

Pag. 03 Decisione dell'IFRIC sui premi ricevibili da un intermediario

Pag. 03 Il Brasile adotta gli IFRS Sustainability Disclosure Standards dell'ISSB

Pag. 04 European Highlights

Pag. 04 ESMA: 28° estratto dal database delle decisioni esecutive degli IFRS

Pag. 05 La Commissione europea pubblica il programma di lavoro per il 2024

Pag. 06 La Commissione Europea adotta la Direttiva delegata che modifica i criteri sulla classificazione delle dimensioni delle imprese nella Direttiva contabile

Pag. 07 Il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano nessuna obiezione sull'adozione del set 1 degli ESRS

Pag. 08 L'EFRAG pubblica il programma di lavoro per il 2024

Pag. 09 L'EFRAG lancia la piattaforma di domande e risposte per supportare l'attuazione degli ESRS

Pag. 10 Terzo set di domande frequenti della Commissione sull'applicazione del Regolamento sulla Tassonomia verde

Pag. 10 L'ESMA pubblica una relazione sulle pratiche di Taxonomy reporting nell'esercizio 2022

Pag. 11 Nuove nomine per l'EFRAG

Pag. 12 L'ESMA pubblica le raccomandazioni per la rendicontazione finanziaria 2023

Pag. 12 Raccomandazioni per i bilanci IFRS

Pag. 15 Raccomandazioni per le dichiarazioni di carattere non finanziario

Pag. 18 Informativa su obiettivi, azioni e progressi relativi al clima

IFRS Highlight

Decisione dell'IFRIC sui premi ricevibili da un intermediario



A fine ottobre, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha approvato la decisione dell'IFRIC risalente a settembre di non aggiungere un progetto di definizione degli standard al proprio piano di lavoro, per chiarire se i premi ricevibili da un intermediario rientrassero nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 o dell'IFRS 9.

Al Board è stato chiesto quale sia lo standard da applicare ai premi che un assicuratore può ricevere dal suo

intermediario, quando l'assicurato ha già corrisposto i premi assicurativi all'intermediario (adempiendo ai propri obblighi contrattuali e obbligando l'assicuratore a erogare i servizi del contratto assicurativo), ma quest'ultimo non ha ancora corrisposto i premi all'assicuratore.

L'IFRS 17 non si esprime sul momento in cui i flussi di cassa futuri riconosciuti in un contratto assicurativo (escluso il modello PAA semplificato) vengono rimossi dalla valutazione dei contratti assicurativi. Quando vengono recuperati o liquidati in contanti o quando viene assolto l'obbligo dell'assicurato ai sensi del contratto assicurativo?

Nel primo caso, l'assicuratore applicherebbe l'IFRS 17; nel secondo caso, l'assicuratore avrebbe un'attività finanziaria (IFRS 9).

Il *Board* ha concluso che, in queste circostanze, l'assicuratore sviluppa e applica un principio contabile in conformità con lo IAS 8 per determinare quando i flussi di cassa vengono rimossi dalla valutazione dei contratti assicurativi. Ha osservato che entrambi gli standard fornirebbero informazioni utili agli utenti. Ha inoltre evidenziato che l'aggiunta di un progetto di normazione al piano di lavoro richiederebbe di valutare se le modifiche ai principi contabili producano conseguenze indesiderate, ma ciò implicherebbe tempi e sforzi considerevoli. Di conseguenza, un progetto non avrebbe una portata sufficientemente ristretta da consentire allo IASB o al *Board* di affrontarlo in modo efficiente; questo ha indotto il Board da non aggiungere un progetto di normazione al piano di lavoro.

La decisione, che consente alle entità di applicare entrambi i principi, non dovrebbe quindi interrompere le pratiche adottate quest'anno dagli assicuratori per la prima applicazione dell'IFRS 17 (e spesso anche dell'IFRS 9).

Il Brasile adotta gli IFRS Sustainability Disclosure Standards dell'ISSB

Il 20 ottobre, la Fondazione IFRS ha pubblicato un comunicato stampa (disponibile [qui](#)) in cui si afferma che gli IFRS *Sustainability Disclosure Standards* pubblicati dall'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), nello specifico l'IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* e l'IFRS S2 *Climate-related Disclosures*, saranno incorporati nel quadro normativo brasiliano, definendo una roadmap per passare dall'uso volontario a partire dal 2024 all'uso obbligatorio previsto per il 1° gennaio

2026. Da quando questi due standard sono stati pubblicati a fine giugno 2023, il Brasile è stato il primo Paese ad annunciare la decisione formale di adottare gli IFRS S1 e S2.

Questa decisione coincide con le discussioni intercorse tra gli amministratori della Fondazione IFRS e i rappresentanti delle principali parti interessate della regione (in particolare, le istituzioni finanziarie) sulla necessità di costruire un ambiente finanziario più resiliente, sostenibile e competitivo in America Latina, dato il crescente rischio climatico in questi mercati.

Questo approccio è altresì in linea con una serie di iniziative lanciate da varie giurisdizioni nella regione per standardizzare le informazioni finanziarie relative alla sostenibilità. Cile e Colombia hanno imposto l'uso delle raccomandazioni della TCFD (*Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*) e degli standard SASB, su cui vengono costruiti gli standard dell'ISSB. Sono inoltre in corso discussioni pubbliche in Messico in merito all'adozione degli IFRS *Sustainability Disclosure Standards*.

European Highlights

ESMA: 28° estratto dal database delle decisioni esecutive degli IFRS



Il 9 ottobre, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'Unione europea, ha pubblicato il 28° estratto dal database (disponibile [qui](#)) delle decisioni esecutive degli IFRS adottate dalle autorità di regolamentazione nello Spazio economico europeo (SEE).

Le pubblicazioni periodiche dell'ESMA hanno un duplice obiettivo:

- rafforzare la convergenza di vigilanza tra i 38 enforcer nazionali e le autorità di vigilanza nello SEE che partecipano alle *European Enforcers Coordination Sessions* (EECS);
- fornire agli emittenti e agli utilizzatori del bilancio informazioni pertinenti sulla corretta applicazione degli IFRS dal punto di vista delle EECS.

Tuttavia, l'ESMA sottolinea che queste decisioni pubblicate:

- non sono interpretazioni degli IFRS, in quanto ciò resta una prerogativa dell'IFRIC;
- sono state emesse in relazione ai requisiti degli IFRS in vigore alla data di pubblicazione del bilancio rivisto e possono essere sostituite da successive modifiche agli IFRS.

L'ESMA chiarisce che le decisioni vengono pubblicate se soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

- la decisione si riferisce a una questione contabile complessa o a una questione che potrebbe portare a diverse applicazioni degli IFRS;

mazars

- la decisione si riferisce a una questione relativamente diffusa tra gli emittenti o all'interno di un certo tipo di business; di conseguenza, può essere di interesse per altri enforcer o terze parti;
- la decisione affronta una questione relativamente a cui non esiste esperienza pregressa o su cui gli *enforcer* hanno esperienze dissimili;
- la decisione è stata presa sulla base di una disposizione non contemplata da un principio contabile.

Le decisioni pubblicate in questo 28° estratto sono state adottate nel periodo compreso tra giugno 2022 e luglio 2023. Esse riguardano i bilanci annuali relativi agli anni 2017, 2018, 2021, 2022 e affrontano i seguenti argomenti:

- decisione EECS/0124-01: Pagamenti di earn-out relativi ad aggregazioni aziendali (IFRS 3, IFRIC Agenda Decision di gennaio 2013);
- decisione EECS/0124-02: Classificazione di una passività da opzione put relativa a un'aggregazione aziendale (IAS 32, IFRS 3);
- decisione EECS/0124-03: Rilevazione e valutazione dei diritti di distribuzione (IAS 38);
- decisione EECS/0124-04: Perdita del controllo (IFRS 10);
- decisione EECS/0124-05: Valutazione del controllo (IFRS 10, IFRS 11);
- decisione EECS/0124-06: Principale vs. agente - Riconoscimento dei ricavi derivanti dalla rivendita di licenze di terze parti (IFRS 15);
- decisione EECS/0124-07: Accordi per l'acquisto d'energia elettrica (*Power purchase agreements* - PPA), esenzione per uso proprio (IFRS 9, IFRS 16). La presente decisione riguarda gli acquisti fisici di energia rinnovabile e l'esenzione per uso proprio ai sensi dell'IFRS 9. Questo è un argomento di particolare attualità, che l'IFRS ha recentemente deciso di affrontare;
- decisione EECS/0124-08: Informazioni sull'*hedge accounting* (IFRS 7);
- decisione EECS/0124-09: Informazioni relative ai *leasing* (IFRS 16).

L'ESMA ha pubblicato sul suo sito Web un elenco (accessibile [qui](#)) di tutte le decisioni che sono state rese pubbliche.

La Commissione europea pubblica il programma di lavoro per il 2024

Il 17 ottobre, la Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro per il 2024 (accessibile [qui](#)), stabilendo le sue priorità politiche e specificando in dettaglio le iniziative legislative e non legislative previste per il prossimo anno.

Questo piano si concentra in modo particolare sulla semplificazione delle regole sia per le imprese sia per i cittadini. Inoltre, rispecchia l'impegno assunto a metà marzo 2023 dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di ridurre del 25% l'onere degli obblighi di rendicontazione, in linea con la strategia europea volta a rafforzare la competitività a lungo termine dell'Unione e a ridurre l'onere per le PMI.

mazars

Alcune delle misure di semplificazione di questo piano di lavoro (sezione A dell'allegato II) sono già state adottate dalla Commissione (15 proposte e iniziative a partire da marzo 2023). Sono state proposte altre 26 iniziative di razionalizzazione (sezione B dell'Allegato II) per ridurre l'onere di rendicontazione. Esse includono:

- una proposta di posticipare la scadenza per l'adozione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) specifici di settore al 30 giugno 2026, anziché al 30 giugno 2024 come inizialmente previsto dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), con l'obiettivo di ridurre l'onere di rendicontazione immediata per le imprese europee nell'ambito di questa direttiva (incluse le PMI). In questo contesto, il 24 ottobre la Commissione ha avviato una consultazione pubblica (accessibile [qui](#)), aperta fino al 19 dicembre, per chiedere un feedback alle parti interessate su tale rinvio e sul differimento di due anni previsto anche per l'adozione degli standard ESRS applicabili alle entità di Paesi terzi (senza ripercussioni sulla data di prima pubblicazione di una rendicontazione conforme alla CSRD da parte di entità non europee);
- una proposta di rettifica delle soglie della Direttiva contabile per tenere conto dell'inflazione, in modo che più di un milione di aziende possa beneficiare della riduzione degli obblighi di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. Contemporaneamente alla pubblicazione del suo piano di lavoro, la Commissione ha adottato la Direttiva delegata su questo argomento (v. sotto).

Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica a sostegno di queste iniziative (accessibile [qui](#)), che si è chiusa il 28 novembre, per raccogliere suggerimenti delle parti interessate su quali obblighi di rendicontazione europei potrebbero essere aboliti o semplificati senza compromettere gli obiettivi della politica UE.

La Commissione Europea adotta la Direttiva delegata che modifica i criteri sulla classificazione delle dimensioni delle imprese nella Direttiva contabile



Il Dopo una fase di consultazione conclusasi il 6 ottobre, il 17 ottobre la Commissione europea ha adottato la [Direttiva delegata](#) che modifica la Direttiva contabile (2013/34/UE), rettificando le soglie dimensionali (totale dello stato patrimoniale e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni) per le micro, piccole, medie e grandi imprese/gruppi del 25%, così da tenere conto dell'inflazione; era infatti dal 2013 che queste soglie non erano

più state oggetto di revisione.

La direttiva adottata dalla Commissione Europea:

- mantiene l'incremento del 25% dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il totale dello stato patrimoniale proposto nella bozza sottoposta a consultazione pubblica e continua a lasciare invariata la soglia per il numero dei dipendenti. Ad es. sotto queste soglie rettificata, le grandi entità sono definite come quelle che soddisfano due su tre dei criteri seguenti:

mazars

- o totale dello stato patrimoniale > €25 milioni (invece di €20 milioni);
- o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > €50 milioni (invece di €40 milioni);
- o numero medio di dipendenti nell'esercizio > 250 (invariato);
- si prevede che gli Stati membri applichino queste nuove soglie entro e non oltre l'esercizio 2024, autorizzando altresì l'applicazione anticipata per l'esercizio 2023. Questa opzione di applicazione anticipata non è presente nel progetto di testo ed è il risultato della revisione effettuata dalla Commissione sulle risposte alla consultazione.

Tuttavia, l'adozione della Direttiva delegata da parte della Commissione non segna la fine del processo legislativo, dato che entrerà in vigore solo se non saranno sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi (con possibile proroga di altri due mesi) o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio avranno informato la Commissione circa la propria intenzione di non sollevare obiezioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano nessuna obiezione sull'adozione del set 1 degli ESRS



Il processo legislativo per l'adozione del primo set degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) approvati dalla Commissione il 31 luglio è ora completato. Il periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio si è concluso il 21 ottobre, senza richieste di proroga o obiezioni da parte di nessuna delle due istituzioni.

Tuttavia, questo controllo ha prodotto un certo dibattito quando, l'11 ottobre, una mozione di risoluzione sull'Atto delegato (AD) per gli ESRS ha proposto di obiettare all'AD per gli ESRS con il sostegno di una cinquantina di deputati in carica al Parlamento europeo. Questa richiesta è stata infine respinta durante la votazione della sessione plenaria del 18 ottobre (359 voti contrari, 261 favorevoli e 11 astensioni).

L'adozione definitiva dei 12 ESRS *sector-agnostic* è stata accolta con favore dal European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), consulente tecnico della Commissione, che considera questa un'importante tappa nel miglioramento della qualità della rendicontazione di sostenibilità in Europa e oltre (il comunicato stampa può essere consultato [qui](#)). L'EFRAG rileva (i) la dedizione nel fornire supporto per un'attuazione di successo di questo primo set di ESRS *sector-agnostic* e (ii) i progressi dei lavori in corso per lo sviluppo di ESRS applicabili alle PMI e agli standard specifici di settore (v. sotto).

Il testo finale degli ESRS dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU UE) entro la fine del 2023 ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024

per le prime imprese nell'ambito della CSRD¹. Sono previste lievi modifiche ai testi adottati il 31 luglio, in linea con il lavoro di correzione delle bozze svolto nel frattempo a livello della Commissione e degli Stati membri. In questo contesto, i miglioramenti linguistici dovrebbero anche essere successivamente incorporati nelle versioni tradotte che sono state pubblicate a fine luglio. La traduzione francese che sarà pubblicata nella GU UE entro la fine del 2023 diventerà legge in Francia.

L'EFRAG pubblica il programma di lavoro per il 2024

L'11 ottobre, l'EFRAG ha pubblicato il programma di lavoro 2024 (disponibile [qui](#)), in cui vengono stabilite sia le priorità di supporto all'attuazione del set 1 degli ESRS sia le nuove scadenze, in linea con l'ultima versione del calendario della Commissione europea (v. Nota sopra sul piano di lavoro della Commissione).

Le priorità e le scadenze dell'EFRAG per i prossimi mesi sono le seguenti:

- entro fine 2023:
 - lancio della piattaforma di domande e risposte sull'attuazione degli ESRS. In realtà, la piattaforma è già attiva e funzionante da metà ottobre (v. sotto);
 - pubblicazione di una bozza di linee guida per l'attuazione, una sulla catena del valore e una sulla valutazione della rilevanza, in vista della consultazione pubblica di un mese (prevista per metà novembre). Le versioni finali sono previste per inizio 2024 dopo aver raccolto e tenuto conto dei feedback;
 - pubblicazione dell'elenco dei datapoint derivanti dal set 1 degli ESRS (previsto non prima di dicembre). La bozza iniziale è stata resa pubblica in occasione della riunione del Sustainability Reporting Board del 25 ottobre (disponibile [qui](#));
- primo trimestre 2024:
 - pubblicazione della bozza di tassonomia digitale XBRL applicabile al set 1 degli ESRS. Essa sarà quindi sottoposta a una consultazione pubblica di due mesi prima della presentazione all'ESMA, che avrà il compito di incorporare questa tassonomia nel Formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) e di sviluppare le Norme tecniche di regolamentazione (RTS) applicabili al tagging delle informazioni sulla sostenibilità;
 - pubblicazione dell'Exposure Draft per gli ESRS applicabili alle PMI (uno standard obbligatorio per le PMI quotate nell'ambito della CSRD e uno standard volontario per le PMI non quotate). Esse saranno sottoposte a una consultazione pubblica di quattro mesi, prima che l'EFRAG fornisca il suo parere tecnico (solo per lo standard per le PMI quotate) alla Commissione, previsto entro e non oltre novembre 2024;
 - pubblicazione dell'Exposure Draft relative a: (i) approccio generale agli ESRS specifici di settore, (ii) approccio per la classificazione di settore degli ESRS e (iii) primi due standard specifici di settore: 1) petrolio e gas, 2) miniere, cave e carbone. Anch'esse saranno sottoposte a consultazione pubblica (per un periodo non ancora

¹ Grandi aziende (o gruppi) con oltre 500 dipendenti che sono enti di interesse pubblico (comprese le aziende quotate in un mercato regolamentato nell'UE, con sede nell'UE o al di fuori di essa).

specificato) prima che l'EFRAG fornisca il suo parere tecnico alla Commissione, previsto verosimilmente entro e non oltre novembre 2025;

- fine 2024 e nel corso del 2025: sviluppo e pubblicazione (i) dell'Exposure Draft relative agli altri ESRS prioritari specifici di settore (altri settori a impatto elevato e settore finanziario) e (ii) dell'Exposure Draft relativa agli ESRS per i gruppi non UE, in vista di una consultazione pubblica seguita dalla presentazione di un parere tecnico alla Commissione, sempre entro e non oltre novembre 2025.

Parallelamente, l'EFRAG continuerà a lavorare con gli organismi internazionali (in particolare, ISSB e Global Reporting Initiative) per garantire l'interoperabilità degli ESRS con altri standard e framework.

Il programma di lavoro dell'EFRAG ora deve essere convalidato dalla Commissione europea, che avvierà un'apposita consultazione con gli Stati membri.

L'EFRAG lancia la piattaforma di domande e risposte per supportare l'attuazione degli ESRS



Il 24 ottobre 2023 l'EFRAG ha annunciato il lancio di una piattaforma di domande e risposte (accessibile [qui](#)) per le domande di implementazione tecnica da parte dei preparatori e del pubblico sull'attuazione degli ESRS. Questo rispecchia la più ampia intenzione della Commissione di supportare l'attuazione di tali standard.

Le parti interessate ora possono inviare le loro domande tecniche sul set 1 degli ESRS tramite il questionario online.

Queste domande saranno esaminate frequentemente dall'EFRAG e categorizzate ai fini della risposta. L'elenco delle domande e delle risposte sarà accessibile sul sito dell'EFRAG [qui](#).

In veste di consulente tecnico della Commissione, l'EFRAG produrrà chiarimenti, rigetti o ulteriori orientamenti per l'attuazione. In base alla natura delle domande poste, l'EFRAG deciderà il livello di priorità nel rispondervi alla luce del suo programma di lavoro.

Si precisa inoltre che le risposte fornite dall'EFRAG in tale contesto non saranno vincolanti; le disposizioni degli standard stessi avranno carattere di prevalenza. Solo le domande sull'interpretazione degli standard che potrebbero portare a modifiche degli ESRS saranno riferite alla Commissione, l'unica a godere del potere giuridico per modificare tali standard. Tuttavia, l'EFRAG non prevede che nel 2024 si produrranno modifiche agli ESRS.

Terzo set di domande frequenti della Commissione sull'applicazione del Regolamento sulla Tassonomia verde

Il 20 ottobre è stato pubblicato sulla GU UE, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, il terzo set di domande frequenti sull'applicazione del Regolamento sulla Tassonomia (già adottato e pubblicato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2022: v. Mazars Insight Dicembre e Gennaio). I due documenti di questo terzo set riguardano:

- i criteri di vaglio tecnico (TSC) del *Climate Delegated Act* utilizzati per dimostrare l'allineamento delle attività economiche alla Tassonomia;
- obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 8 dell'Atto delegato.

Queste domande frequenti sono disponibili in inglese [qui](#) e [qui](#).

L'ESMA pubblica una relazione sulle pratiche di Taxonomy reporting nell'esercizio 2022

Il 25 ottobre, l'ESMA ha pubblicato una relazione (accessibile [qui](#)) sulle pratiche di *Taxonomy reporting* di un campione di emittenti² sulla base delle informazioni di sostenibilità per l'esercizio 2022 per quanto riguarda l'ammissibilità e l'allineamento delle loro attività in relazione ai primi due obiettivi climatici (mitigazione e adattamento). Il focus di questo esercizio sull'accertamento dei fatti consiste nel valutare la qualità delle informazioni con cui gli emittenti hanno risposto ai nuovi requisiti, di cui all'articolo 8 dell'Atto delegato sulle informazioni ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia. Con questa relazione, l'ESMA si è concentrata in particolare sui vari punti su cui ha attirato l'attenzione delle entità nelle sue priorità di applicazione comuni europee per il bilancio 2022 (v. [Mazars Insight Novembre 2022](#)).

Le principali idee evidenziate dall'ESMA sono le seguenti:

- la quasi totalità del campione (96%) ha soddisfatto l'obbligo di comunicare gli Indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi all'allineamento, tenendo presente che il 2022 è stato il primo anno in cui tale obbligo è entrato in vigore;
- il 70% degli emittenti ha utilizzato gli stessi modelli obbligatori forniti nell'Allegato II dell'Articolo 8 dell'Atto delegato, mentre il 30% del campione ha modificato questi modelli o non li ha completati in toto. L'ESMA osserva che questa pratica può avere un impatto sulla comparabilità e rendere più difficile l'accesso ai dati per gli utenti; inoltre, evidenzia l'obbligatorietà dell'utilizzo dei modelli completi per la rendicontazione;

almeno alcune delle informazioni qualitative obbligatorie riguardanti la valutazione degli emittenti circa la loro conformità ai requisiti di trasparenza in relazione alla natura delle loro attività e (i) ai criteri di vaglio tecnico, (ii) ai criteri *Do No Significant Harm* (DNSH), (iii) alle garanzie minime risultavano mancanti o insufficienti per oltre il 40% degli emittenti valutati. Inoltre, solo il 40% del campione ha fornito commenti sulla propria idoneità o sui KPI di allineamento;

- nessuna indicazione (4%) o indicazione come valore zero (26%) sul KPI di allineamento relativo alle spese operative (OpEx) con l'applicazione dell'esenzione di rilevanza

² 54 emittenti di informativa sulla sostenibilità in rappresentanza di 22 Stati membri dell'UE.

prevista dall'Articolo 8 dell'Atto delegato. L'ESMA osserva che, in generale, le informazioni contestuali non consentivano ai lettori di valutare se le condizioni e i criteri per l'applicazione dell'esenzione fossero soddisfatti e/o rispettati;

- sono state individuate altre aree di errata applicazione dell'articolo 8, non da ultimo in relazione alla trasparenza relativa a: (i) evitare il doppio conteggio delle attività che contribuiscono a entrambi gli obiettivi climatici (mitigazione e adattamento), (ii) lo screening delle attività rispetto a un solo obiettivo climatico o (iii) la riconciliazione con i bilanci;
- sono state altresì individuate le best practices di rendicontazione, ad es. spiegazioni dettagliate sulla natura delle attività e sull'analisi della conformità a questa nuova regolamentazione, nonché collegamenti con la strategia di sostenibilità aziendale.

Di conseguenza, l'ESMA ha formulato raccomandazioni in linea con le conclusioni di questa relazione, nonché raccomandazioni aggiuntive sul *Taxonomy reporting* con specifico riferimento alle priorità europee comuni di applicazione per i bilanci annuali 2023 (v. studio in questo numero). L'ESMA può svolgere ulteriori analisi sulle aree di reporting in cui è necessaria maggiore chiarezza o per le quali è stata identificata un'applicazione rilevante errata. Ulteriori misure possono essere adottate anche dagli *enforcer* nazionali, se necessario.

È interessante notare che il rapporto ha rilevato che il KPI medio di allineamento dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le entità nel campione è stato del 17,3%, del 17,5% per le OpEx e del 28,1% per i CapEx, attestando così gli sforzi di investimento per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile.

Nuove nomine per l'EFRAG

Il 6 ottobre, l'EFRAG ha annunciato una serie di nuove nomine risalenti ai mesi di settembre e ottobre:

- Sébastien Godinot e Robert Ophèle: nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'EFRAG;
- Simone Scettri: nominato componente del Financial Reporting Board dell'EFRAG;
- Signe Lysgaard: nominata nel Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) dell' EFRAG

Il comunicato stampa dell'EFRAG è consultabile [qui](#).

L'ESMA pubblica le raccomandazioni per la rendicontazione finanziaria 2023



A ottobre, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato le sue priorità di applicazione comuni europee per il bilancio annuale 2023 (disponibili [qui](#)).

Analogamente al 2022, le raccomandazioni del regolatore per la rendicontazione finanziaria degli IFRS pongono grande enfasi sulle questioni relative al clima, nonché sugli impatti

dell'attuale contesto macroeconomico. Affrontano inoltre la prima applicazione degli IFRS 17 Insurance Contracts dal 1° gennaio 2023, ribadendo l'importanza della trasparenza relativa a giudizi e ipotesi rilevanti. Un rapido accenno lo merita anche l'attuazione delle modifiche per lo IAS 12 *International Tax Reform Pillar Two Model Rules*. Agli emittenti viene ricordato di fornire le informazioni richieste nelle note per il periodo compreso tra l'adozione (o l'adozione sostanziale) delle regole del secondo pilastro dell'OCSE e la loro entrata in vigore.

Le priorità europee comuni di applicazione includono anche un'intera sezione dedicata alla rendicontazione di carattere non finanziario. Questa sezione è suddivisa in tre sotto-sezioni: (i) informativa relativa all'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia; (ii) informativa su obiettivi, azioni e progressi relativi al clima; (iii) emissioni di gas a effetto serra (GHG) dello Scope 3.

La nostra special feature offre una sintesi delle principali raccomandazioni dell'ESMA per i bilanci degli IFRS e per le dichiarazioni di carattere non finanziario.

Raccomandazioni per i bilanci IFRS

L'impatto delle questioni legate al clima sulla rendicontazione finanziaria

Dopo aver affrontato questo argomento nel 2021 e nel 2022, il regolatore rileva che le sue precedenti raccomandazioni rimangono valide anche per la rendicontazione finanziaria 2023. Rimanda inoltre gli emittenti al suo rapporto di riferimento [The Heat Is On](#), pubblicato nel 2023.

Coerenza tra il bilancio IFRS, la relazione sulla gestione e le informazioni di carattere non finanziario

Il regolatore ricorda agli emittenti la necessità di coerenza tra i giudizi e le stime utilizzati nel bilancio IFRS e quelli utilizzati in altre relazioni. È necessario prestare particolare attenzione agli impegni legati al clima, ad es. la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i piani di decarbonizzazione.

Sebbene siano stati compiuti progressi, l'ESMA sottolinea che gli emittenti devono ampliare le informative presentate nei bilanci.

mazars

Gli emittenti dovrebbero valutare e, se opportuno, descrivere nel bilancio le tempistiche e gli impatti finanziari degli investimenti pianificati e dei piani di transizione. Gli emittenti dovrebbero inoltre spiegare qualsiasi discrepanza tra le ipotesi utilizzate per gli impairment test (comprese le analisi di sensibilità) e i loro impegni e le strategie riguardanti il clima.

Percentuali di CO2 e altri certificati

L'ESMA raccomanda di descrivere il trattamento contabile e gli impatti di tali piani nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel conto economico, con i dettagli per ciascuna giurisdizione, ove necessario. In determinate circostanze, gli emittenti potrebbero dover riconoscere le disposizioni per tali piani (e specificarne le informazioni nelle note).

Impairment test sulle attività di carattere non finanziario

L'ESMA raccomanda che, nell'applicare l'IAS 36, gli emittenti provvedano a:

- valutare l'eventuale esistenza di indicatori di impairment relativi ai cambiamenti climatici o agli impegni legati al clima;
- valutare l'eventuale esistenza di nuove ipotesi chiave relative al clima (come i cambiamenti nel mix energetico, il prezzo della CO2 o il costo di sostituzione di determinate attività). Se tali ipotesi sono identificate, l'ESMA si aspetta che gli emittenti comunichino il valore assegnato all'ipotesi chiave per il periodo corrente e le previsioni future, nonché le fonti interne ed esterne utilizzate per calcolarlo (ricordando agli emittenti che, ai sensi dell'IAS 36, si deve dare maggiore peso alle fonti esterne);
- spiegare in che modo le questioni relative al clima influenzano le ipotesi utilizzate nel business plan, il periodo considerato al di là del business plan e le ipotesi finanziarie (tasso di sconto, tasso di crescita) utilizzate per calcolare il valore d'uso.

Accordi per l'acquisto d'energia elettrica (PPA)

Il regolatore raccomanda che gli emittenti forniscano dettagli sulle caratteristiche e sul trattamento contabile dei PPA utilizzati.

Rischi legati al clima e istituzioni finanziarie

Le istituzioni finanziarie vengono incoraggiate a fornire maggiori informazioni sui finanziamenti legati ai criteri di sostenibilità e sui giudizi significativi utilizzati per determinare il proprio trattamento contabile (in particolare, quando si valuta se i flussi di cassa sono pagamenti di capitale e interessi).

Infine, l'ESMA raccomanda alle istituzioni finanziarie di rafforzare gli sforzi per incorporare l'impatto del rischio climatico nel proprio provisioning framework e di ampliare le informative nelle note su questo argomento.

Contesto macroeconomico

L'ESMA riconosce che l'attuale contesto economico continua a essere influenzato da varie fonti d'incertezza (crisi geopolitiche, tassi d'interesse elevati, rallentamento del mercato immobiliare e dell'economia in generale ecc.). In questo contesto d'incertezza, continuano a trovare applicabilità le raccomandazioni degli anni precedenti. Nelle raccomandazioni del 2023, l'ESMA incoraggia gli emittenti a prestare particolare attenzione alla misurazione del *fair value* per gli investimenti immobiliari e gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, oltre a fornire informative dettagliate sui rischi finanziari (rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse e rischio di credito).

Fair value degli investimenti immobiliari



Se un emittente ha scelto di misurare gli investimenti immobiliari al *fair value*, l'ESMA si aspetta che le tecniche di valutazione e le ipotesi chiave siano descritte nelle note, insieme a qualsiasi variazione apportata alle tecniche o alle ipotesi. Queste raccomandazioni derivano dalla revisione annuale dell'ESMA dei bilanci delle società di investimento immobiliare, alcuni dei quali hanno

mostrato diverse carenze.

Inoltre, alla luce del rallentamento netto del mercato immobiliare e degli obblighi di ristrutturazione edilizia introdotti dalle nuove leggi sull'energia in alcuni Paesi, l'ESMA incoraggia gli emittenti a valutare se tali rischi siano adeguatamente rispecchiati nella valutazione del *fair value* per gli investimenti immobiliari. Essi dovrebbero inoltre riaccertare i metodi di valutazione utilizzati, in particolare se vengono utilizzate transazioni comparabili per misurare il *fair value*. Il regolatore incoraggia inoltre gli emittenti a presentare analisi di sensibilità più dettagliate dei valori equi e a ricalibrare tali analisi per rispecchiare meglio l'attuale livello di incertezza.

Fair value degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato

L'IFRS 7 e l'IFRS 13 richiedono l'informativa nelle note sul fair value e sulla gerarchia del fair value, nonché una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati per gli strumenti finanziari classificati al livello 2 o 3 della gerarchia del fair value. L'ESMA sottolinea l'importanza di queste informative nell'attuale contesto macroeconomico, in particolare per gli emittenti i cui requisiti di liquidità obblighino alla vendita di attività finanziarie per reperire liquidità.

Debito e altri rischi finanziari

Con tassi di interesse più elevati che comportano restrizioni di accesso al credito, l'ESMA si aspetta che gli emittenti forniscano informazioni più dettagliate sul rischio di liquidità e sul debito. In particolare, il regolatore sottolinea l'importanza di fornire dettagli sulle caratteristiche dei debiti significativi, le condizioni dei covenant, l'impatto e il rischio di potenziali violazioni dei covenant, i debiti rinegoziati nel corso dell'anno e il loro trattamento contabile.

Ricorda inoltre agli emittenti la necessità di presentare il prospetto dei flussi di cassa contrattuali non attualizzati delle passività finanziarie e una descrizione delle modalità di gestione del rischio di liquidità inerente a tali passività, in conformità con l'IFRS 7 (paragrafi 39 e da B10A a B11F). Più specificamente, se un emittente ha posizioni nei derivati che possono richiedere la pubblicazione di garanzie aggiuntive significative a causa di richiami di margine, l'ESMA raccomanda di presentare informazioni quantitative per consentire agli utenti di comprendere l'impatto di tali posizioni sul rischio di liquidità, compreso il valore contabile delle attività finanziarie costituite in garanzia per le passività, insieme ai termini e alle condizioni relativi a tale pledge (IFRS 7, paragrafo 14).

mazars

Se un emittente fa un uso sostanziale di accordi di factoring o di finanziamento dei fornitori (reverse factoring), l'ESMA raccomanda di comunicare i principali termini e condizioni dei programmi e il loro impatto sul bilancio, nonché i giudizi esercitati nel determinare il loro trattamento contabile.

Infine, laddove gli emittenti abbiano un'esposizione significativa al rischio di tasso di interesse (ad es. attraverso il debito a tasso variabile), l'ESMA li incoraggia a ricalibrare le loro analisi di sensibilità per rispecchiare l'attuale volatilità dei tassi di interesse. Possono essere necessarie analisi diverse per classi diverse di strumenti finanziari; dal canto loro, gli emittenti dovrebbero comunicare eventuali cambiamenti nei metodi e/o nelle ipotesi utilizzate nelle loro analisi.

Hedge accounting

L'ESMA sottolinea che l'attuale contesto economico può avere un impatto sulla capacità degli emittenti di soddisfare i criteri di idoneità per designare o mantenere un rapporto di copertura (*hedging*), in particolare se l'elemento coperto è una futura emissione di debito altamente probabile, laddove il rischio di inadempimento sullo strumento di copertura o sull'elemento coperto diventi troppo elevato o qualora le banche osservino prelievi significativi di depositi coperti. Il regolatore esorta questi emittenti a fornire informative dettagliate nelle note sull'efficacia dei rapporti di copertura e su quelli interrotti nel corso del periodo in oggetto.

Prima applicazione dell'IFRS 17 Insurance Contracts

L'IFRS 17 Insurance Contracts è entrato in vigore il 1° gennaio 2023 e molte compagnie assicurative hanno differito l'applicazione dell'IFRS 9 alla stessa data.

L'ESMA rimanda gli emittenti alla sua pubblicazione del 13 maggio 2022 (disponibile [qui](#)), riguardante le informative che le società devono presentare relativamente all'attuazione dell'IFRS 17, e a una dichiarazione pubblica di natura analoga (disponibile [qui](#)) pubblicata nel 2016, in vista della prima applicazione dell'IFRS 9.

Raccomandazioni per le dichiarazioni di carattere non finanziario

Informativa relativa all'art. 8 del Regolamento sulla Tassonomia

Imprese di carattere non finanziario: raccomandazioni derivanti dalla relazione dell'ESMA sulle pratiche di Taxonomy reporting nell'esercizio 2022

Facendo seguito alle precedenti raccomandazioni, l'ESMA ha svolto un esercizio di accertamento dei fatti di portata limitata sulle pratiche di rendicontazione ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia nell'esercizio 2022 (v. "*European Highlights*" in questo numero). Durante questo periodo, alle imprese di carattere non finanziario è stato chiesto per la prima volta di pubblicare informazioni sia sull'ammissibilità sia sull'allineamento alla Tassonomia delle loro attività economiche rispetto ai primi due obiettivi di cambiamento climatico: mitigazione e adattamento. Questo esercizio ha permesso all'ESMA di individuare omissioni e carenze in termini di (i) conformità della rendicontazione ai nuovi requisiti dell'Articolo 8 dell'Atto delegato e di (ii) trasparenza delle analisi svolte dagli emittenti.

In questo contesto, l'ESMA ricorda agli emittenti i seguenti principi chiave:

- è obbligatorio utilizzare i modelli forniti nell'Allegato II dell'Articolo 8 dell'Atto delegato relativo all'Informativa, senza adattamenti o modifiche, indipendentemente dal livello di ammissibilità e allineamento delle attività economiche di un emittente;
- non è possibile allocare più del 100% dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, CapEx e OpEx relativi a una determinata attività, quando tale attività apporta un contributo sostanziale a obiettivi ambientali multipli (in altre parole, non è consentito il doppio conteggio). In tali casi, l'ESMA sottolinea che devono essere fornite informazioni contestuali qualitative per garantire la trasparenza; in modo particolare, gli emittenti sono invitati a spiegare: (i) le modalità di valutazione della conformità ai criteri di vaglio tecnico rispetto a obiettivi ambientali multipli; (ii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, CapEx e OpEx che derivano dalle attività che contribuiscono a obiettivi ambientali multipli; (iii) le modalità di gestione dei problemi di doppio conteggio, compresa la logica per la selezione di un obiettivo specifico rispetto agli altri obiettivi disponibili;
- l'importanza di valutare tutte le attività economiche relativamente ai criteri stabiliti negli Atti delegati della Commissione Europea relativi ai vari obiettivi ambientali. Questa analisi deve essere effettuata per ogni attività contemplata negli Atti delegati e per ogni obiettivo per il quale esistono criteri di vaglio rilevanti per l'attività. Questa raccomandazione è particolarmente importante per l'esercizio 2023, essendo prevista l'entrata in vigore gli Atti delegati sugli ultimi quattro obiettivi ambientali (solo per la valutazione di ammissibilità);
- la necessità di migliorare le informazioni contestuali, sia qualitative sia quantitative, che accompagnano i tre KPI, in particolare per quanto riguarda (i) il modo in cui un emittente ha valutato la conformità a tutti i criteri di allineamento (contributo sostanziale, *Do No Significant Harm* e tutele sociali minime); (ii) la descrizione delle ipotesi chiave utilizzate nella preparazione delle informative sulla Tassonomia, compresi i giudizi più significativi che sono stati formulati; (iii) la descrizione dei cambiamenti chiave verificatisi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. L'ESMA incoraggia pertanto gli emittenti a fornire spiegazioni chiare, esaustive e specifiche per le entità (non standard).

Inoltre, l'ESMA osserva che, nonostante alcuni emittenti abbiano dichiarato di voler estendere le attività economiche allineate alla Tassonomia, pochissimi sono stati trasparenti sui loro piani CapEx per raggiungere questo obiettivo. L'ESMA incoraggia quindi gli emittenti a prestare molta attenzione alle informative su questo argomento, in quanto devono essere sostenute da informazioni chiare sugli investimenti di transizione necessari, in conformità con le raccomandazioni della Commissione Europea sul finanziamento della transizione³. Inoltre, l'ESMA ricorda agli emittenti che, se sviluppano piani CapEx in conformità con i requisiti del Regolamento sulla Tassonomia, i CapEx pertinenti devono essere inclusi nel numeratore del KPI associato; inoltre, è necessario fornire le informazioni contestuali del caso.

³ [Raccomandazione \(UE\) 2023/1425 della Commissione](#) del 27 giugno 2023 sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile, p. 23

Infine, l'ESMA ricorda agli emittenti che il Regolamento sulla Tassonomia non consente l'omissione di informazioni sui KPI, ad eccezione dell'OpEx, per il quale esiste un'esenzione per casi specifici e debitamente giustificati di non rilevanza.

Imprese di carattere finanziario e non finanziario: nuovi criteri della Tassonomia UE e relativa informativa



L'ESMA sottolinea che il 27 giugno la Commissione Europea ha adottato atti delegati finali a sostegno del Regolamento sulla Tassonomia (v. [Mazars Insight Agosto e Settembre 2023](#)). I relativi obblighi di rendicontazione si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024 (per l'esercizio 2023).

L'ESMA ricorda agli emittenti che questi atti delegati (i) includono aggiornamenti ai modelli di rendicontazione obbligatori; (ii) stabiliscono nuovi criteri per i primi due obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, estendendo il campo di applicazione per includere più attività economiche che contribuiscono a tali obiettivi; (iii) introducono i criteri di vaglio tecnico per le attività che apportano un contributo sostanziale a uno o più dei quattro obiettivi ambientali non climatici, aggiornando di conseguenza i requisiti di informativa⁴. Nel primo anno di rendicontazione⁵, le imprese sono tenute a comunicare solo la percentuale di attività economiche ammissibili alla Tassonomia e non ammissibili rispetto ai quattro nuovi obiettivi ambientali e alle nuove attività che contribuiscono ai primi due obiettivi sui cambiamenti climatici.

L'ESMA esorta gli emittenti a tenere conto delle implicazioni di rendicontazione della nuova legislazione nella preparazione della loro rendicontazione finanziaria 2023.

Imprese di carattere finanziario e non finanziario: risorse disponibili per supportare il Taxonomy reporting UE

Infine, l'ESMA ricorda agli emittenti le numerose risorse disponibili per supportarli nella preparazione del loro *Taxonomy reporting*, in particolare:

- le domande frequenti pubblicate dalla Commissione Europea (disponibili [qui](#));
- il sito Web *EU Taxonomy Compass* (disponibile [qui](#)), che aiuta a consultare i vari criteri di vaglio tecnico utilizzati per valutare l'ammissibilità e l'allineamento alla Tassonomia;
- Le linee guida dell'ESMA sul *reporting delle Alternative Performance Measure (APM)*, che sono state aggiornate ad aprile 2022 con l'aggiunta delle domande 19 e 20 e che continuano a essere applicabili (disponibili [qui](#)).

⁴ Come stabilito nel Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 del 6 luglio 2021 (disponibile [qui](#)).

⁵ Le imprese non caratterizzate non finanziarie devono pubblicare l'informativa sulle attività allineate e non allineate a partire dal 2025 (per l'esercizio 2024).

Informative su obiettivi, azioni e progressi relativi al clima

Aspetti generali



In linea con le sue precedenti raccomandazioni, l'ESMA continua a sottolineare l'importanza di una maggiore trasparenza nella rendicontazione sulle questioni relative al clima. Questo aspetto è ancora più cruciale alla luce dei futuri requisiti di informativa aggiuntivi stabiliti nella CSRD. In questo contesto, l'ESMA incoraggia gli emittenti a prestare particolare attenzione nel rendicontare i

propri obiettivi relativi al clima.

L'ESMA sottolinea che questi obiettivi sono molto più utili quando sono misurabili e limitati nel tempo e chiarisce: (i) i risultati attesi in termini di mitigazione o adattamento ai rischi legati al clima; (ii) eventuali benefici derivanti da opportunità legate al clima; (iii) eventuali impatti sulle persone o sull'ambiente.

Il regolatore sottolinea l'importanza di chiarire (i) il modo in cui gli obiettivi relativi al clima sono collegati e contribuiscono a soddisfare qualsiasi obiettivo specifico dell'entità o di politica pubblica prestabilito (ii) e se si basano su dati scientifici⁶. Ad esempio, gli emittenti possono basare le loro ambizioni strategiche sull'analisi degli scenari climatici. In tal caso, gli obiettivi relativi al clima dovrebbero essere presentati in maniera tale da consentire agli utenti di valutare la coerenza di tali obiettivi con l'ambizione strategica associata⁷.

L'ESMA sottolinea inoltre la necessità di presentare informative chiare sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai livelli di obiettivo prefissati e stabiliti in uno specifico anno di riferimento.

L'ESMA ricorda inoltre agli emittenti che devono fornire informazioni sulle metodologie e le ipotesi alla base di tali obiettivi, nonché sull'ambito delle attività e sulle entità contemplate, specificando se riguardano le attività proprie dell'emittente, la catena del valore o entrambe.

Il regolatore sottolinea l'importanza di fissare obiettivi come parte di una strategia più ampia, in abbinamento a politiche e azioni di attuazione, così da poterne valutare l'efficacia e orientare eventuali revisioni di tali obiettivi. Incoraggia gli emittenti a spiegare (i) i motivi per cui hanno selezionato specifici obiettivi legati al clima e (ii) il rapporto tra questi obiettivi e qualsiasi obiettivo strategico predefinito, presentando una specifica descrizione delle azioni e delle tappe fondamentali messe in atto per raggiungere tali obiettivi.

Infine, l'ESMA sottolinea l'importanza di presentare adeguata informativa su come vengono monitorati e rivisti gli obiettivi relativi al clima. Lo sviluppo di piani di transizione climatica è un metodo efficace per collegare strategie, politiche, azioni e obiettivi e per mostrare i progressi compiuti nel raggiungerli. Gli emittenti sono incoraggiati a fare riferimento alle precedenti raccomandazioni dell'ESMA sui piani di transizione (disponibili [qui](#)).

⁶Un emittente potrebbe ad es. attingere al materiale di riferimento pubblicato dalla [Science-Based Targets Initiative](#).

⁷ Si vedano ad esempio le [linee guida](#) 2021 su parametri, obiettivi, piani di transizione pubblicate dalla Task Force sulle informative riguardanti il clima.

Informativa specifica: obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Oltre alle raccomandazioni generali sopra descritte, l'ESMA incoraggia gli emittenti ad affrontare le seguenti questioni chiave nella loro rendicontazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra:

- spiegare in che modo gli obiettivi dell'impresa e le ipotesi sottostanti siano compatibili con gli obiettivi europei e internazionali comunemente intesi e con particolare riferimento all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;
- specificare quali ambiti e categorie di emissioni sono contemplate da questi obiettivi e, in particolare, se vengono tenute in considerazione le emissioni dello Scope 3, in linea con le raccomandazioni dell'ESMA sulla rendicontazione finanziaria;
- fornire dettagli sulle leve di decarbonizzazione identificate tramite (i) un'indicazione quantitativa del loro contributo in vista dell'obiettivo, (ii) una spiegazione che specifichi se si tratta di fattori interni (ad es. l'applicazione di tecnologie più pulite per ridurre le emissioni) o esterni (ad es. azioni collaborative con attori chiave nella catena del valore). L'ESMA incoraggia inoltre gli emittenti a spiegare le eventuali implicazioni per il business delle leve di decarbonizzazione identificate, ad es. potenziali cambiamenti nel portafoglio di prodotti e/o servizi dell'emittente e qualsiasi cambiamento tecnologico previsto;
- spiegare il ruolo delle riduzioni lorde delle emissioni di gas serra per soddisfare i requisiti di neutralità climatica più ampi rispetto ad altre misure, ad es. l'uso di crediti di carbonio o l'eliminazione o lo stoccaggio di gas a effetto serra;
- presentare le informazioni sulle risorse finanziarie e sugli investimenti necessari per raggiungere tali obiettivi (ad es. CapEx necessari per attuare le azioni), con una riconciliazione (ove pertinente) con gli importi appropriati già rilevati in bilancio o presentati nell'ambito del Taxonomy reporting. A tale proposito, l'ESMA osserva che gli [orientamenti](#) della Commissione Europea concernenti la comunicazione di informazioni relative al clima incoraggiano gli emittenti a descrivere (i) l'impatto dei rischi e delle opportunità relative al clima, (ii) il modo in cui la gestione di questi rischi e opportunità produce un impatto sul planning e sulla performance finanziaria dell'impresa, se possibile con riferimento ai KPI finanziari;
- presentare informazioni sui potenziali rischi di transizione e sulle emissioni di gas a effetto serra bloccate dalle attività e dai prodotti chiave dell'emittente.

Informativa specifica: target a supporto delle traiettorie di transizione

L'ESMA evidenzia il ruolo svolto dall'uso degli obiettivi nella spiegazione delle traiettorie degli emittenti verso modelli di business più sostenibili.

A questo proposito, l'ESMA richiama l'attenzione sulle raccomandazioni della Commissione Europea riguardanti il finanziamento della transizione (v. riferimento sopra), in cui si osserva che la tassonomia verde può costituire uno strumento utile per fissare obiettivi, consentendo agli emittenti di specificare sia la tempistica entro la quale intendono soddisfare i criteri di vaglio tecnico relativi a uno o più obiettivi ambientali, sia gli investimenti necessari per raggiungere tali obiettivi. Se un emittente si prefigge obiettivi basati su criteri tassonomici,

l'ESMA raccomanda di chiarire che tali obiettivi non fanno parte delle informazioni obbligatorie richieste ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia.

Infine, in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea di cui sopra, l'ESMA osserva che gli emittenti che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e che comunicano adeguatamente le loro emissioni possono beneficiare di un peso maggiore nei parametri di riferimento climatici dell'UE, a condizioni specifiche di cui all'articolo 6 del [Regolamento sugli indici di riferimento](#).

Emissioni di gas a effetto serra dello Scope 3

Nelle sue raccomandazioni per il 2022, l'ESMA ha attirato l'attenzione su una serie di punti relativi alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dello Scope 3. La loro importanza è ulteriormente sottolineata da: (i) le conclusioni della relazione dell'ESMA sulle *Corporate Reporting Enforcement and Regulatory Activities*, pubblicata a marzo 2023 e disponibile [qui](#); (ii) l'importanza di queste informative per il processo decisionale degli investitori in materia di investimenti sostenibili; (iii) i requisiti di informativa ampliati che saranno introdotti dalla CSRD. Nelle raccomandazioni di quest'anno, l'ESMA ribadisce questi punti, incoraggiando gli emittenti a:

- valutare se la rendicontazione sulle emissioni di gas a effetto serra possa considerarsi completa in assenza di informativa sulle emissioni dello Scope 3, in particolare per le istituzioni finanziarie, in assenza di informativa sulle emissioni finanziate. Se un emittente conclude che le sue emissioni di Scope 3 non sono rilevanti, l'ESMA raccomanda di dichiararlo e di spiegare i le valutazioni significative alla base di tale conclusione;
- essere trasparenti sui limiti del calcolo delle emissioni di Scope 3 se tali emissioni sono rilevanti, comprese le ragioni dell'esclusione di determinate categorie (se pertinenti) e il relativo impatto quantitativo;
- utilizzare un *labelling* appropriato per le emissioni di Scope 3 calcolate su base parziale, per segnalare chiaramente la natura parziale del calcolo;
- essere trasparenti sulle categorie delle emissioni di Scope 3 presentate in conformità con la metodologia di rendicontazione⁸ applicata. In tali casi, gli emittenti devono specificare: (i) se le emissioni di Scope 3 sono state determinate sulla base di stime, (ii) le quantità di emissioni contemplate da queste stime, (iii) la metodologia utilizzata, compresi gli input e le ipotesi più significative;
- comunicare le quantità lorde di emissioni di gas a effetto serra separatamente dagli effetti dell'uso di crediti di carbonio o di qualsiasi altra misura (come la compensazione o lo stoccaggio), in conformità con la metodologia di rendicontazione applicata dall'emittente;
- presentare informazioni comparative, accompagnate da spiegazioni dei fattori che determinano le variazioni delle emissioni rispetto ai periodi precedenti;
- fornire ulteriori dettagli sulle scomposizioni aggiuntive delle emissioni di Scope 3 per categorie, principali linee di business o aree geografiche.

⁸ ossia il protocollo sui gas a effetto serra o qualsiasi altra metodologia consentita.

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 19 dicembre 2023.

© Mazars – Dicembre 2023 - Tutti i diritti riservati